

**Processo Civile Telematico**

**Il reclamo cautelare va depositato necessariamente in forma telematica?**

**Rassegna schematica delle tesi della giurisprudenza di merito**

*Schema di Giulio SPINA\**

## LA QUESTIONE

### **NORMATIVA RILEVANTE**

L'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, prevede che, dal 30 giugno 2014, **“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”**.

### **APPROFONDIMENTI**

[Schema: Processo Civile Telematico e costituzione in giudizio alla luce della giurisprudenza](#)

### **LA DOMANDA DA PORSI**

**Il reclamo cautelare va depositato solo in forma telematica? Con quali conseguenze pratiche?**

---

\* Dottore di ricerca IAPR. Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile* (già cultore di Diritto processuale civile). Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

# TESI POSITIVA

## Il reclamo cautelare depositato in forma cartacea è nullo

- [Tribunale di Locri, sezione civile, ordinanza del 20.10.2016](#)

*Il ricorso per reclamo depositato in forma cartacea deve essere dichiarato nullo, con la conseguente presa d'atto della sopravvenuta inoppugnabilità dell'ordinanza gravata.*

### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- Alla luce dell'**art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12**, la cancelleria è tenuta a non ricevere (ed, anzi, a rifiutare) il deposito in forma cartacea degli atti processuali delle parti già costituite, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 16 bis D.L. 179/12 cit. (v. Circolare del Ministero della Giustizia del 27.6.2014).
- Per l'atto di reclamo ex [art. 669 terdecies c.p.c.](#) – depositato dal difensore di una parte già costituita nella precedente fase che ha dato luogo al provvedimento da cui è scaturito il reclamo medesimo – non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con **modalità telematiche** e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della previsione di cui all'**art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12**.
- Pertanto, per il reclamo vige il **principio normativo della obbligatorietà (e non della facoltatività) del deposito telematico**.
- *Rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l'atto creato in modalità cartacea, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli essenziali estremi e requisiti formali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, risulta così **del tutto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo**. L'atto processuale cartaceo, infatti, non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria (che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente ed i relativi allegati).*
- Per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo, **il deposito dell'atto di reclamo in modalità cartacea non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del corrispondente deposito telematico**. In particolare, il peculiare scopo sotteso all'atto telematico non è soltanto (come per ogni atto redatto anche in forma cartacea) quello di creare una presa di contatto tra l'ufficio giudiziario ed il depositante ed, ancora, quello della instaurazione della prosecuzione del giudizio cautelare, nel rispetto del principio del

contraddittorio, con la fissazione della prima udienza e la regolare notifica alla controparte del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione, ma soprattutto quello ulteriore di **veicolare le richieste della parte al giudice al fine di sollecitare la sua decisione mediante un supporto smaterializzato e decentralizzato** che consenta, da un lato, un **più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo per il giudice e per le parti** e, dall'altro, una **diversa e più efficiente ed economica gestione dello scambio di dati e informazioni in ambito processuale rispetto al supporto cartaceo**, nell'ottica di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo cui è ispirato il P.C.T.

- È nella specie **inapplicabile il principio processuale di libertà delle forme ai sensi dell'art. 121 c.p.c.**, in quanto trova una espressa deroga La Nuova Procedura Civile proprio nel disposto di cui al comma 1 del citato art. 16 bis, tenuto appunto conto che tale previsione legislativa richiede forme determinate dell'atto, essendo prevista l'"esclusiva" modalità telematica per il deposito degli atti endoprocessuali.
- Le considerazioni finora sviluppate **non possono ritenersi poste in dubbio dal più recente arresto giurisprudenziale di legittimità in materia (Cass. 9772/2016) in quanto, peraltro, la questione affrontata in tale pronuncia risulta notevolmente dissimile** – finanche antitetica – rispetto a quella oggetto del presente giudizio, avendo il Supremo Collegio affrontato la specifica questione *"se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile - nella disciplina dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della legge n. 228 del 2012, nel testo anteriore al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, numero 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) - il deposito con modalità telematiche dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo"*.

## Il reclamo cautelare depositato in forma cartacea è giuridicamente inesistente

- [Tribunale di Vasto, provvedimento del 15.4.2016](#)

*Per l'atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella da effettuarsi con modalità telematiche e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ai sensi della disposizione dell'art. 16 bis, comma 1, del D.L. n. 179/12.*

### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- L'opzione tra la natura cartacea e quella informatica del documento non sottende un problema di forma, ma una ben più **radicale questione che afferisce all'essenza stessa del documento**.
- **Appare inconferente il richiamo sia al principio processuale di libertà delle forme, sia a quello di tassatività delle nullità, sia a quello del cd. raggiungimento dello scopo**, per il dirimente rilievo che

tutti i richiamati principi attengono alla forma degli atti processuali e non a profili afferenti alla loro stessa natura.

- Rispetto agli atti processuali che, **per espresso obbligo di legge**, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l'atto creato in modalità cartacea appare **redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa** ed è **totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato**; esso è quindi non soltanto **inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo**, ma è addirittura **non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico**.

## Il reclamo cautelare depositato in forma cartacea è inammissibile

- [Tribunale di Foggia, sezione seconda, ordinanza del 15.5.2015](#) (in senso conforme si veda anche [Tribunale di Torino, sezione terza, ordinanza del 6.3.2015](#))

*Va dichiarata l'inammissibilità del reclamo depositato in modo difforme dalla modalità esclusivamente prevista dal legislatore.*

### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- L'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179/12 cit., si applica anche per il deposito del "reclamo", in quanto entrambe le parti erano nella specie già costituite nella fase precedente, introdotta con l'originario ricorso possessorio.
- Il reclamo **non avvia un nuovo ed autonomo giudizio**, ma innesta una fase eventuale relativa al medesimo giudizio avviato con il ricorso cautelare. **La decisione maturata al suo esito, inoltre, è passibile di ulteriori modifiche** in caso di sopravvenienze nel corso del giudizio di merito.
- Non risulta pertinente il richiamo al **principio di libertà delle forme**, di cui all'[art. 121 c.p.c.](#), atteso che tale principio **si riferisce alla La Nuova Procedura Civile forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi**.
- Il "**deposito**" **non può considerarsi un "atto del processo"**, né ai fini di cui all'art. 121 c.p.c., né ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Anche a voler ritenere la "modalità telematica" una "forma", imposta per legge, per il "deposito" degli atti endoprocessuali, **non può trovare applicazione diretta la disciplina di cui all'[art. 121 c.p.c.](#), che testualmente riferisce il principio della libertà delle forme ai soli "atti del processo**.
- Tale interpretazione appare conforme ai **principi di certezza del diritto e di ragionevole durata del processo**, che hanno ispirato la riforma del processo civile telematico, essendo il deposito telematico funzionale ad un **più rapido ed immediato accesso agli atti e documenti del processo**, per il giudice e per le parti già costituite.

## TESI NEGATIVA

### La parte che deposita il reclamo in forma cartacea non può essere in alcun modo sanzionata

- [Tribunale di Trani, sezione civile, ordinanza del 5.9.2016](#) (in senso conforme, quanto alla rilevanza del principio del raggiungimento dello scopo e alla non possibilità di comminare alcuna sanzione si veda anche [Tribunale di Ancona, ordinanza del 28.5.2015](#))

*Non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica; se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata.*

#### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- Il reclamo, pur se depositato con modalità cartacea, comunque **raggiunge la sua funzione tipica** se, a seguito del deposito in via cartacea, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sono stati notificati il reclamo ed il provvedimento di fissazione dell'udienza alla controparte ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- Tale interpretazione appare altresì **conforme al principio, espresso di recente dalla Suprema Corte (Cass. 9772/2016)** secondo cui, **in assenza di** La Nuova Procedura Civile **espressa sanzione comminante la nullità del deposito telematico di un atto introduttivo, la questione va risolta utilizzando il principio c.d. "della strumentalità delle forme" e "del raggiungimento dello scopo"**, posto che, ove l'atto ha superato i controlli automatici della cancelleria ed è stato messo a disposizione delle parti, esso ha indubabilmente realizzato la presa di contatto tra la parte depositante e l'Ufficio giudiziario.
- Anche ove si intendesse qualificare il reclamo come proveniente da parte già costituita (sebbene in una precedente e diversa fase di giudizio), o atto endoprocedurale non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei **principi di libertà delle forme (art. 121 c.p.c.)** e del **raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.)** la parte che si costituisca in via telematica non può essere in alcun modo sanzionata.

### Il reclamo può essere depositato anche in forma cartacea

- [Tribunale di Pescara, ordinanza del 11.2.2016](#)

*Il procedimento di reclamo, in quanto rimedio impugnatorio, deve ritenersi distinto da quello definito con il provvedimento reclamato e, pertanto, il ricorso ex [art. 669-terdecies c.p.c.](#) può essere depositato anche in forma cartacea.*

#### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- L'art. 16 bis, comma 1, D.L. n. 179 cit. fa riferimento ai difensori delle parti già costituite nel medesimo procedimento.
- Di contro, **il procedimento di reclamo deve ritenersi distinto da quello definito con il provvedimento reclamato**, atteso che:
  1. l'[art. 669 terdecies comma 2 c.p.c.](#) indica quale giudice competente a trattare il reclamo sempre un giudice diverso da quello che ha emesso il procedimento reclamato, talvolta individuato addirittura nell'ambito di un diverso ufficio giudiziario;
  2. nel procedimento di reclamo si iscrive a ruolo un nuovo procedimento (si ritiene applicabile l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 sul obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato).

## Ammissibile il reclamo depositato in forma cartacea anziché telematica

- [Tribunale di Asti, sezione prima, ordinanza del 23.3.2015](#)

*Il deposito cartaceo è ammissibile in virtù dei principi di libertà delle forme ([art. 121 c.p.c.](#)) e del raggiungimento dello scopo ([art. 156 c.p.c.](#)).*

#### PRINCIPALI PASSAGGI ARGOMENTATIVI

- Il ricorso per reclamo cautelare principale ha **natura di atto introduttivo del relativo giudizio** e può quindi essere depositato, **a scelta del ricorrente, in forma telematica o in forma cartacea**.
- Quand'anche qualificato come proveniente da parte già costituita, il relativo deposito cartaceo è comunque ammissibile in virtù dei **principi di libertà delle forme** ([art. 121 c.p.c.](#)) e del **raggiungimento dello scopo** ([art. 156 c.p.c.](#)).